



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.39847/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare" Reg.Gen.n.122

Ad iniziativa dei Consiglieri Alessandrina Lonardo, Ugo de Flaviis e Michele Schiano di Visconti.
Depositata il 19 novembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame;

I e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,
- 3 DIC 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo, de Flaviis, Schiano di Visconti.

(Registro Generale numero 122)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Illustrativa

Le problematiche relative alla sicurezza alimentare rappresentano un punto centrale nella tutela della salute pubblica. La globalizzazione dei mercati e la notevole complessità dei processi produttivi hanno imposto la regolamentazione di tutti gli aspetti sia dell'organizzazione degli scambi, sia delle metodologie di produzione.

L'Unione Europea per prima ha enunciato, nel documento per l'istituzione dell'Autorità Europea in materia di Alimentazione, i principi comuni che sono alla base della legislazione alimentare e ha definito la terminologia della stessa, evidenziando le modalità di applicazione e gli obiettivi della normativa in materia di alimenti.

L'U.E. ritiene infatti che la legislazione alimentare debba assicurare:

1. un elevato livello di protezione della salute;
2. il corretto funzionamento del mercato dei prodotti alimentari;
3. definizioni chiare per facilitare l'accordo circa la definizione di alimento;
4. un'elevata qualità ed un controllo scientifico indipendente alla base dell'analisi del rischio in materia di alimenti;
5. il rispetto dei diritti del consumatore e la garanzia dell'accesso ad informazioni accurate;
6. la rintracciabilità dei prodotti alimentari;
7. la piena responsabilità degli operatori di mercato riguardo alla sicurezza dei prodotti alimentari;
8. il rispetto degli accordi internazionali in materia di commercio;
9. lo sviluppo trasparente della legislazione alimentare e il libero accesso all'informazione a questo proposito.

I Regolamenti 852, 853 e 854/2004 ("pacchetto igiene") che mantengono l'impostazione delle Direttive alla base del D.Lgs 155/97, prevedono, infatti, un controllo lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, allo scopo di garantirne la salubrità e le caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

In questa materia, come prevede l'articolo della legge n.11/2005 che disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea, le Regioni possono dare immediata attuazione alle direttive UE, in quanto in base alla legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformulato l'articolo 117 della Costituzione, tutta la normativa sugli alimenti è diventata di competenza delle regioni e province autonome, così la lettera q) dell'articolo 9 dello Statuto della nostra Regione.

In tal senso viene presentata la proposta di legge di Istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo dell'Assessorato alla Sanità in materia di sicurezza alimentare, con il compito di svolgere altresì funzioni di supporto ai compiti d'indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e,



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

precisamente, delle patologie trasmissibili all'uomo, assegnate ad una specifica articolazione dello stesso, articolo 1) della proposta.

L'articolo 2) della proposta definisce tutte le attività delegate all' ORSA e stabilisce la sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici, nell'ambito del quale opera e che è incaricato della raccolta e dell'analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e fornisce alla Regione un supporto ai compiti di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione in materia di sicurezza alimentare, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati. L'articolo 3) disciplina l'organizzazione dell'Osservatorio mentre l'articolo 4) istituisce la Consulta Tecnico-Scientifica, nominata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dall'Assessore delegato alla Sanità o suo delegato. L'onere finanziario è previsto in € 1.100.000 su base annuale e sarà appostato sulla U.P.B. 4.15.40, articolo 5 della proposta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

**SCHEDA TECNICO FINANZIARIA ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE**

L'articolo 5 della presente proposta di legge prevede un onere a carico del Bilancio regionale per il funzionamento dell'ORSA di € 1.100.000,00 su base annua da iscriversi nella UPB 4.15.40

Per gli anni successivi i finanziamenti saranno definiti con le leggi di Bilancio e non potranno essere inferiori a quello dell'anno in corso.

Il Finanziamento di €1.100.000,00 sarà erogato dalla Giunta regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno nella misura del 40% entro il mese di gennaio di ogni anno e nella misura del 20% entro 30 giorni dall'acquisizione delle relazioni quadrimestrali delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ARTICOLO 5

Riduzione UPB 4.15.38. - € 1.100.000,00

Incremento UPB 4.15.40. +€ 1.100.000,00

Totale riduzione/incrementi € 0



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito l'osservatorio regionale per la sicurezza alimentare, di seguito definito ORSA, quale strumento operativo dell'assessorato alla sanità in materia di sicurezza alimentare.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge altresì funzioni di supporto ai compiti d'indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e, precipuamente, delle patologie trasmissibili all'uomo, assegnate ad una specifica articolazione dello stesso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Sede e attività

1.L'ORSA ha sede presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici, nell'ambito del quale opera.

2.L'ORSA è incaricato della raccolta e dell'analisi dei dati derivanti dagli enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e fornisce alla Regione un supporto ai compiti di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione in materia di sicurezza alimentare, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati.

3.L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, attraverso l'ORSA, assicura le seguenti attività:

- a) informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza alimentare rivolte ai consumatori, al fine di consentire a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione, e alle associazioni di categoria dei produttori, al fine di fornire aggiornamenti sulle problematiche attuali e sulle emergenze;
- b) formazione rivolta ai servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche per il miglioramento della qualità dei dati generati a livello locale;
- c) collaborazione tra istituzioni pubbliche diverse per l'acquisizione e la conseguente elaborazione dei dati relativi ai controlli ed a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla sicurezza alimentare;
- d) gestione di una banca dati che raccolga tutti i dati relativi ai controlli effettuati in materia di qualità,
- e) sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
- f) ricerca e monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera;
- g) armonizzazione delle metodiche di analisi, laddove non già specificatamente previste da normative vigenti, e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;
- h) sviluppo di programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare, in particolare con messa a punto di sistemi di valutazione dell'efficacia delle azioni di controllo e la predisposizione di piani di emergenza regionali in materia di sicurezza alimentare;
- i) completamento del sistema anagrafico e informativo regionale, come base essenziale per la corretta programmazione delle azioni svolte dai servizi territoriali;
- l) coordinamento con amministrazioni pubbliche e organismi per un più razionale impiego delle risorse;
- m) monitoraggio sui rischi emergenti negli alimenti mediante la collaborazione con istituzioni pubbliche primariamente impegnate in attività di ricerca scientifica;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

- n) promozione di collaborazioni esterne provenienti dal mondo accademico o di ricerca per problematiche di particolare complessità;
- o) acquisizione delle conoscenze e raccolta di informazioni su altre analoghe esperienze maturate in Italia e all'estero;
- p) formazione del personale degli uffici regionali competenti in materia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e delle aziende sanitarie locali nel settore dell'epidemiologia e dell'informatica;
- q) attivazione di flussi informativi e di sistemi di sorveglianza epidemiologica riguardanti la sanità degli animali - con particolare riferimento alle zoonosi, la salubrità degli alimenti di origine animale, le tossinfezioni alimentari, l'igiene zootecnica, il rapporto animale e ambiente, la farmaco-vigilanza veterinaria - mediante acquisizione di dati di tipo sanitario, zootecnico, geografico, anagrafico, commerciale e sociale, in accordo con gli obiettivi stabiliti dall'Assessore al ramo;
- r) proposizioni di piani da attivare in caso di emergenze di carattere epidemico, con particolare riferimento alle malattie della lista A dell'Office International des Epizooties o di catastrofi, per quanto riguarda le problematiche di carattere veterinario;
- s) attivazione di collegamenti e collaborazioni con altri osservatori epidemiologici veterinari regionali, nazionali o esteri;
- t) perfezionamento della rete informatica di collegamento tra Istituto, uffici regionali competenti, servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e gli altri soggetti che l'assessore al ramo ritenga opportuno indicare;
- u) elaborazione di dati sulle attività delle aziende sanitarie locali su richiesta dell'assessore al ramo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Organizzazione

1. L'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA sono definite dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, all'uopo autorizzato ad integrare la propria dotazione organica, ove necessaria.
2. L'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno individua un dirigente responsabile dell'ORSA e le unità di personale espressamente assegnato a tale struttura, i cui oneri gravano sugli stanziamenti di cui all'articolo 5.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
Consulta tecnico-scientifica

1. L'ORSA si avvale di una consulta tecnico scientifica, composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti, che vi partecipano a titolo gratuito:
 - a) area generale di coordinamento assistenza sanitaria;
 - b) area generale di coordinamento sviluppo attività e settore primario,
 - c) area generale di coordinamento ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;
 - d) osservatorio epidemiologico regionale;
 - e) istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
 - f) agenzia regionale per l'ambiente della Campania;
 - g) sezioni dei dipartimenti dell'Università Federico II di Napoli che operano nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
 - h) istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (**CRA**) presenti in Campania.
2. La consulta è nominata dal Presidente della giunta regionale della Campania ed è presieduta dall'assessore al ramo o suo delegato.
3. La consulta si riunisce su convocazione del Presidente ed esprime pareri sulle materie che il Presidente ritiene di sottoporre all'esame della stessa.
4. La consulta può essere integrata occasionalmente ove il Presidente ne ravvisi la necessità.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri di funzionamento dell'ORSA si provvede, per l'anno 2010, mediante lo stanziamento di euro 1.100.000,00 da iscrivere nella U.P.B. 4. 15. 40.
2. Gli importi per gli anni successivi saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione regionale, e non potranno essere inferiori a quelli di cui al comma precedente.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla regione Campania all'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nella misura del quaranta per cento entro il mese di gennaio di ogni anno e nella misura del venti per cento entro 30 giorni dall'acquisizione delle relazioni trimestrali delle attività svolte e dei risultati conseguiti, da trasmettere alla Regione a cura del dirigente responsabile dell'ORSA.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
Convenzione

1. La Regione e l'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno stipulano apposita convenzione per regolare rapporti non disciplinati dalla presente legge.